



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

ACCORDO

Premesso che

II Decreto Legislativo del 19 Settembre 1994 n.626 prevede l'istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

II CCNL di comparto demanda alla contrattazione decentrata la trattazione della tutela e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra la parte pubblica ed i rappresentanti di CGIL-SNUR, CISL-Università, UIL-FUR, CISAL-Università, SNALS e CISAPUNI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

REGIME DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;
ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE E LE RAPPRESENTANZE
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (Rapp.00.SS.) PER IL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI STATUS ED ATTIVITA' DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).

1.Aspetti generali

In tema di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni e le disposizioni del Regolamento interno per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro approvato in C.d.A nella seduta del 29 maggio 1997 e successive modificazioni (d'ora in poi Regolamento sulla sicurezza).

La tutela della salute dai rischi del lavoro ha per oggetto i lavoratori così come definiti ed individuati all'art.2 lettera q) del Regolamento sulla sicurezza .

2. Costituzione, servizi, finalità

Per l'attuazione delle misure generali di tutela e sicurezza previste dall'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, l'Ateneo ha costituito il Servizio Prevenzione e Protezione, cui spettano i compiti dell' art. 9 del D.Lgs. 626/94 .

Con il regolamento sulla sicurezza si è istituito il Sistema di prevenzione d'Ateneo e sono state attribuite le competenze delle varie unità funzionali di prevenzione e degli addetti al Sistema (allegato III).

L'attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a specifici rischi professionali sono espletate dal medico competente cui spettano i compiti indicati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 626/94; il medico opera in coordinamento con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. La gestione amministrativa della sorveglianza sanitaria e il supporto al medico competente vengono curate dall'unità del sistema di prevenzione d'Ateneo denominata Servizio di sorveglianza sanitaria operante nell'ambito della Ripartizione del personale.

3. Riunione periodica

La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94, dovrà essere indetta almeno una volta all'anno, con l'intesa di procedere a riunioni ulteriori ove si rendano necessarie.

Le riunioni della Commissione di coordinamento per la prevenzione prevista dal Regolamento per la sicurezza (art. 2, lett. r), qualora avvengano in forma allargata, costituiscono riunione periodica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 626/94.

4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono persone designate per rappresentare i lavoratori (così come definiti all'art. 2 lett. q del Regolamento sulla sicurezza) per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (Regolamento sulla sicurezza art.2 lettera p).

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.18 del D.Lgs. 626/94, il numero degli RLS per il personale tecnico amministrativo è uguale a **6¹** unità. Tali rappresentanti del personale tecnico amministrativo sono integrati con **2¹** rappresentanti per il personale docente e ricercatore .

Il mandato dei RLS del personale tecnico amministrativo ha durata minima triennale; essi sono rinominabili o rieleggibili.

I nominativi dei rappresentanti designati dalle OO.SS. per ricoprire le funzioni di RLS vengono comunicati dal Datore di Lavoro (Rettore) al Consiglio di Amministrazione, al Servizio di prevenzione e protezione e, mediante apposita circolare, a tutti i lavoratori.

L'Amministrazione comunica la designazione ai responsabili delle strutture presso cui prestano servizio i lavoratori che assumono le funzioni di rappresentante per la sicurezza, dettagliandone le attribuzioni loro assegnate dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 con particolare riferimento al comma 4.

5. Attribuzioni dei RLS

Le attribuzioni degli RLS sono previste dall'art.19 del D.Lgs. n. 626/94.

¹ Così come modificato dall'accordo n.2 del 08.04.2003

Gli RLS hanno facoltà di accedere ai luoghi di lavoro di colloquiare con i lavoratori per assumere tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte.

In sede di contrattazione decentrata, ove si discuta di sicurezza o di organizzazione del lavoro riguardante il Sistema di prevenzione d'Ateneo, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale (criteri, standard e simili questioni generali), entrambe le parti hanno facoltà di integrare le rispettive delegazioni, cioè le Rappresentanze delle OO.SS. con i RLS e l'Amministrazione coi membri del SPP.

6. Informazione

Gli RLS debbono essere consultati preventivamente e tempestivamente (secondo la definizione richiamata nel protocollo d'intesa del 24.2.97), da parte dell'Amministrazione, in ordine a provvedimenti o atti concernenti:

- valutazione dei rischi;
- individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dalle prevenzione nell'Ateneo;
- designazione degli addetti al servizio di prevenzione all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori;
- organizzazione della formazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 626/94.

I RLS possono ottenere dall'Amministrazione e/o dal SPP informazioni e documentazione inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze tossiche ed ai preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, all'organizzazione del lavoro, alla salubrità degli ambienti di lavoro ed alle malattie professionali.

L'Amministrazione dispone che tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione, igiene, vengano fornite, oltre che al SPP anche agli RLS.

Alle specifiche richieste urgenti effettuate in forma scritta dagli RLS, l'Amministrazione è tenuta a rispondere il più sollecitamente possibile, e comunque entro 30 giorni, termine generale previsto dalla legge 241/90.

Gli RLS hanno diritto di accesso al documento di cui all'art. 4 commi 2 e 3; al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4 comma 5 lettera m del D.Lgs.626/94.

7. Tempo di lavoro retribuito dei RLS

La base di riferimento per il monte ore complessivo a disposizione dei RLS del personale tecnico-amministrativo è di 1 ora annua di tempo di lavoro retribuito per ciascun dipendente tecnico amministrativo dell'Ateneo, calcolato in base al numero di persone che si presume mediamente in servizio nel prossimo triennio. Si definisce convenzionalmente, su questa base, il monte ore in 1500 ore. La ripartizione del monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dai RLS stessi.

In riferimento alla ripartizione del monte ore complessivo, al fine di coordinare le esigenze organizzative e di servizio delle strutture presso cui i RLS operano servizio, in via sperimentale, si delinea un monte ore settimanale massimo di nove ore pro capite, articolato in base ad accordi interni al gruppo di lavoro ed alla struttura di afferenza.

Il tempo utilizzato dai RLS si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti, pertanto vengono loro attribuite tutte le indennità del trattamento economico accessorio, comprese quelle legate alla presenza.

Per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 626/94 lettere b), c), d), g), i), l), nonché per la partecipazione in Commissione di coordinamento per la prevenzione, non viene utilizzato il monte ore a disposizione dei RLS di cui sopra.

L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le richieste di un budget di ore di lavoro straordinario più elevato, provenienti dai responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio presso cui lavorano i RLS, ai fini di assicurare la continuità di funzionamento

8. Formazione

L'Amministrazione si fa carico di fornire agli RLS la formazione prevista dall'art. 2 del D.M. 16.01.97.

I corsi di formazione saranno tenuti all'interno dell'Ateneo, ovvero all'esterno; essi potranno essere organizzati dall'Ateneo avvalendosi di Associazioni, Enti, Scuole, Esperti ecc. di provata serietà e competenza anche su proposta degli RLS stessi.

9. Impegni dei RLS.

Gli RLS si impegnano a:

- 1) agire con spirito collaborativo e partecipativo contribuendo alla soluzione dei problemi valutando la effettiva fattibilità e sostenibilità delle azioni di prevenzione proposte in un contesto di interventi coordinato e programmato.
- 2) garantire la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori così da instaurare un rapporto di fiducia che li proponga come i referenti naturali per qualsiasi problema in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro;
- 3) organizzarsi al proprio interno circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace;
- 4) pianificare e coordinare le visite ai vari luoghi di lavoro;
- 5) rendere possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall'Amministrazione, il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato;
- 6) avvertire il Datore di Lavoro (Rettore) ed i lavoratori dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro;
- 7) formulare per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce;
- 8) ricorrere alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a

garantire la sicurezza, la salute e l'igiene durante il lavoro;

9) formulare eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

10) partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, alle riunioni della Commissione di coordinamento per la prevenzione convocata in forma allargata nonché ad altre riunioni indette dall'Amministrazione e dalle Rappresentanze OO.SS. nelle quali sono convocati;

11) collaborare nell'ambito delle proprie competenze con il Servizio di prevenzione e protezione per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dal documento programmatico di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94;

12) frequentare i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i congressi relativi alla loro formazione;

13) garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;

14) garantire discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato.

Qualora gli RLS siano anche addetti del sistema di prevenzione d'Ateneo questi si impegnano a garantire una leale distinzione tra i ruoli utilizzano le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle attività di addetto al sistema di prevenzione nello spirito di cui al punto 1.

10. Garanzie e tutela dei RLS

Gli RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. (Art. 19 comma 4 D.Lgs.626/94).

11. Incentivazione dei RLS

In sede di contrattazione decentrata, possono essere previste indennità ed incentivazioni rivolte agli RLS nell'ambito della distribuzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

12. Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni

Al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni, i RLS utilizzano i locali delle Rappresentanze delle OO.SS. L'Amministrazione consente loro l'uso gratuito della posta interna e mette a loro disposizione un numero telefonico (riservandosi di verificare l'uso corretto).

Per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali, si conviene l'attribuzione di un

budget di funzionamento ai RLS, nonché, delle dotazioni strumentali di seguito elencate:

- *Telefono;*
- *Computer collegato in rete;*
- *Fotocopiatrice;*
- *Armadi con serratura;*
- *Disponibilità di un fondo cassa gestito dalla RIEC per l'importo annuo di lire 500.000;*
- *Fornitura di cancelleria da parte della RIEC;*
- *Disponibilità di un fondo annuo di lire 2.000.000 per la partecipazione a Convegni e congressi dei RLS.*

Udine, 6 aprile 1998